

NORME INTEGRATIVE

TITOLO PRIMO SEZIONI PROVINCIALI LILT

ARTICOLO 1

1.L'istituzione e il funzionamento delle Sezioni provinciali sono soggetti ai principi direttivi contenuti nello Statuto nazionale e nel presente regolamento

ARTICOLO 2

1.Le sezioni provinciali devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di seguito specificati:

- a) esistenza di una compagine associativa di almeno 200 soci per le Province con popolazione non superiore a 200.000 abitanti; 500 soci per le Province con popolazione non superiore a 500.000 abitanti; 1000 soci per le Province con popolazione non superiore a 1.000.000 abitanti e 2000 per le Province con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti;
- b) disponibilità di una sede funzionale;
- c) disponibilità di risorse economiche sufficienti a far fronte alle esigenze di funzionamento

ARTICOLO 3

1.L'atto costitutivo e lo statuto della Sezione provinciale assumono la forma di atti pubblici secondo la natura giuridica che la sezione provinciale ha deliberato di assumere, previa autorizzazione della Sede centrale della LILT, cui va successivamente trasmessa copia conforme all'originale dell'atto costitutivo.

2.Qualsiasi modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dovrà avvenire con le modalità di cui al precedente comma.

3.Le elezioni sono indette dal Consiglio direttivo provinciale (CDP) uscente entro 30 giorni dalla data di scadenza del mandato, convocando i soci riuniti in assemblea per il rinnovo delle cariche provinciali, secondo la procedura dettata dallo statuto nazionale.

4.Ove il CDP non adempia nel termine di cui al precedente comma 3, il Consiglio direttivo nazionale nomina un Commissario ad acta perché proceda alle elezioni degli organi sezionali, come previsto dal comma 5 dell'articolo 19 dello Statuto nazionale.

5. L'esito delle elezioni è tempestivamente comunicato alla Sede centrale.

TITOLO SECONDO UNIONE REGIONALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI

ARTICOLO 4

1.Le Unioni regionali delle Sezioni provinciali (di seguito Unione regionale) della LILT sono disciplinate dallo statuto nazionale e dal presente regolamento.

ARTICOLO 5

1.Ogni Sezione provinciale nomina un suo rappresentante in seno all'Unione regionale tra i quali viene eletto un coordinatore.

2.L'Unione regionale delle Sezioni provinciali ha sede presso la sezione di appartenenza del coordinatore.

3. L'Unione regionale può essere convocata anche presso una sede diversa.

4. Per il loro funzionamento tutte le Sezioni provinciali assumono l'impegno economico relativo alle finalità e agli obiettivi dell'Unione regionale.

5. In sede di coordinamento ogni Unione regionale determinerà la quota associativa a carico di ogni singola Sezione ai fini della partecipazione agli oneri di funzionamento.

ARTICOLO 6

1.Il coordinatore dell'Unione regionale si avvale della struttura amministrativa e logistica della Sezione provinciale sede dell'Unione.

ARTICOLO 7

1. Il coordinatore dell'Unione regionale dura in carica 5 anni e può essere riconfermato per un altro mandato

TITOLO TERZO NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 8

1. Le Sezioni provinciali adeguano il loro statuto al nuovo statuto nazionale approvato con DM 10/07/2013.
2. L'avviso dell'avvenuta approvazione dello statuto nazionale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana-serie generale-n. 185 dell'8 agosto 2013.

ARTICOLO 9

1. Il trasferimento dei beni di cui all'art. 17, commi 7 e 8, dello statuto nazionale avverrà a titolo gratuito con oneri e spese a carico della Sezione provinciale richiedente.

**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI
DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO DELLA LILT
ANNO 2014**

**TITOLO I
LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO**

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio direttivo provinciale (di seguito C.D.P.) della LILT e del Collegio provinciale dei revisori della Sezione Provinciale di Bolzano

**TITOLO II
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI**

ARTICOLO 2

Il Presidente provinciale presiede l'Assemblea dei soci e nomina due soci che, insieme ad esso, costituiranno l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, prima di ogni altro adempimento, dà lettura del regolamento elettorale, una copia del quale deve essere a disposizione dei soci durante l'Assemblea;

L'Ufficio di Presidenza, quindi, invita i componenti dei seggi elettorali ad avviare il lavoro preliminare. In caso di eventuale assenza di alcuno dei componenti del seggio elettorale l'Ufficio di Presidenza provvede a sostituirli immediatamente.

Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto, si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.

ARTICOLO 3

Ai componenti del Seggio elettorale è affidato il compito:

- Di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario sezionale, e l'identità dei soci votanti;
- Di contrassegnare, con almeno le firme di due di loro, le schede per il voto;
- Di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
- Di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi.

**TITOLO III
FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO**

ARTICOLO 4

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno il 30% dei soci oppure dalla metà più uno dei componenti in carica del CDP.

Ogni socio non può sottoscrivere più di una lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori, presso la segreteria della Sezione, appositamente aperta, per tale incombenza, nei cinque giorni antecedenti a quello della prima convocazione dell'Assemblea, dalle ore 9 alle ore 12 .

La persona espressamente incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista.

Le liste presentate devono essere vistate, a pena di nullità, dall'Ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sala sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo, composto da 5 consiglieri – di cui 2 devono essere necessariamente di genere diverso tra uomini e donne – devono contenere un numero di candidati pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere (10 candidati).

ARTICOLO 6

Le operazioni di voto si concluderanno entro il termine di ore 4 dall'inizio delle stesse stabilito nell'avviso di convocazione, mentre gli eventuali seggi periferici concluderanno un'ora prima di quella stabilita per il seggio elettorale centrale. Tale avviso dovrà riportare l'orario d'inizio e di conclusione delle operazioni elettorali.

ARTICOLO 7

I parenti e gli affini entro il quarto grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali della Sezione. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. Hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni.

I soci potranno farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante il conferimento di apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido;

I soci residenti nei Comuni sede di seggi periferici esprimono il voto esclusivamente presso tali strutture temporanee, fatta salva l'eventuale deroga concessa da parte del Presidente dell'Assemblea sulla base di valide motivazioni.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda il Collegio Provinciale dei Revisori, i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra:

iscritti al registro dei Revisori contabili;

iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

ARTICOLO 10

I consiglieri sono eletti sulla base di liste.

Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifre individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

Qualora non siano state presentate Liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda fino a tre nominativi; per il Collegio dei Revisori possono essere espressi fino a due nominativi (in tal caso, però, i nominativi eccedenti il numero massimo delle preferenze sopra indicato, non saranno presi in considerazione).

Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo sopra indicato, saranno considerate valide solo fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite. Tale avvertenza sarà riportata anche sulle schede elettorali.

Saranno proclamati eletti per il CDP i Soci che avranno riportato più voti e per il Collegio dei Revisori i primi tre nominativi che avranno riportato più voti.

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede, compreso quelle degli eventuali seggi periferici, dovrà essere effettuato presso i locali sede dell'assemblea subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. A tale scopo, i componenti dei seggi elettorali periferici dovranno portare l'urna contenente le schede votate, appositamente sigillata, presso il seggio elettorale centrale, sede dell'assemblea.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea; le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria della sezione.

ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, un consigliere o un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Sezionale

STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE LILT di BOLZANO

TITOLO UNO

Denominazione – Sede – Scopi – Durata

Articolo 1

1. E' costituita, ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM del 10/07/2013 e della cui approvazione è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 dell'8/08/2013, l'Associazione Giuridica denominata: Lega per la Lotta contro i Tumori (LILT).

Sezione provinciale di BOLZANO, (ONLUS) di seguito chiamata Sezione provinciale, quale struttura periferica della LILT nazionale.

2. La LILT, Lega per la Lotta contro i Tumori, Sezione provinciale di Bolzano (ONLUS),

- è iscritta nella sezione A del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato con decreto n. 45/1.1 del 4/5/1995 e come tale è ONLUS di diritto ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997, art 10, comma 8,

- è stata riconosciuta come "persona giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Provincia di Bolzano n° 254/1.1 del 4.12.2001, iscritta nel registro provinciale delle persone giuridiche al n. 196

Articolo 2

1.La Sezione provinciale ha sede in Bolzano, Piazza W.A. Loew Cadonna,10

2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede e potrà istituire delegazioni comunali o metropolitane, uffici secondari e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale.

Articolo 3

1.L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale.

Articolo 4

1. L'associazione non ha finalità di lucro ed ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica e persegue gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT e più precisamente:

promuove e attua

- la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
- le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
- la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
- le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Nel perseguimento degli scopi sociali, la LILT collabora e si coordina con:

- a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali, e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;
- b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
- c) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.

La LILT cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statutari.

2. Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.

3.1 L'Associazione riconosce come prevalente la normativa provinciale in materia di volontariato ed in particolare la legge provinciale 01/07/1993 n.° 11 e sue successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni. Eventuali norme convenzionali contenute nel presente atto, confliggenti con la normativa provinciale, si intendono abrogate e comunque inefficaci.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. La Sezione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci benemeriti
- Soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale LILT.

4. La Sezione provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio direttivo provinciale e approvato dalla sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. La Sezione provinciale è tenuta a comunicare il numero dei soci alla Sede centrale della LILT.

6. I soci della Sezione provinciale della LILT ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione della Sezione provinciale di appartenenza.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

2. La qualità di socio è personale e si perde:

- automaticamente per :

a) dimissioni;

b) mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo nazionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo diverso termine fissato dalla Sede centrale

- previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:

a) indegnità

b) atti contrari all'interesse dell'ente

3. I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e, conseguentemente, non possono pretendere dall'associazione alcunché, nei casi di cessazione dalla qualifica di associato.

TITOLO TERZO

Organi della Sezione

Articolo 7

1. Sono organi della Sezione provinciale:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
- Il Presidente provinciale
- Il Collegio provinciale dei revisori.

Articolo 8

1. L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- Elegge i componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori
- Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede centrale della LILT
- Approva il bilancio d'esercizio proposto dal CDP accompagnato dalla relazione del Collegio provinciale dei revisori.

2. E' facoltà delle singole Sezioni provinciali, previo parere della Sede centrale, affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative provinciali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (Fax, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata il Collegio provinciale dei revisori oppure almeno il 30% dei soci.

5. Nel caso del comma precedente qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi provvede un Commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nell'anno in corso.

2. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data dell'Assemblea

3. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o del Collegio provinciale dei revisori, conferendo ad esso apposita delega scritta.

4. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP, e in caso di assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto d'intervento dei soci.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo è tenuto in consegna dal Segretario medesimo.

5. Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo la natura giuridica della sezione provinciale.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o dello statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e del Collegio provinciale dei revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i parenti o gli affini entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.
3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
4. La Sezione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14

1. La Sezione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque componenti.
2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti – prima delle elezioni – senza vincoli temporali.
3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Articolo 15

1. Il CDP elegge il Presidente e vice Presidente.
2. Il CDP, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto nazionale
2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Salvo diversa normativa nazionale o provinciale, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente provinciale.
4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.
6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 17

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, mms, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.
3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Articolo 18

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Articolo 19

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

- a) attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci.
- b) assume iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto nazionale.
- c) approva il bilancio di esercizio, previo parere del Collegio Provinciale dei Revisori.

3. Il Presidente provinciale invia alla sede centrale il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal Collegio Provinciale dei Revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente, pena i consequenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale.

Articolo 20

1. Il Presidente provinciale, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo provinciale, è eletto dal CDP tra i propri componenti, dura in carica cinque anni e può essere confermato per un solo mandato.

2. Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale della Sezione provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio direttivo provinciale.

3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice Presidente.

Articolo 21

1. Il Collegio provinciale dei revisori è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci unitamente ai componenti del CDP.

2. Il Collegio provinciale dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

3. Il Collegio provinciale dei revisori predispose le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi e viene invitato alle riunioni del CDP.

4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.

6. I revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello Statuto Nazionale.

7. Il Collegio provinciale dei revisori dura in carica per lo stesso periodo del CDP e i suoi componenti possono essere riconfermati preferibilmente per un solo altro mandato.

TITOLO QUARTO

Patrimonio – Gestione finanziaria

Articolo 22

1. La Sezione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare
- b) con le quote associative versate dai soci
- c) con i proventi delle proprie attività
- d) con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni .
- e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e della Sede centrale della LILT

Articolo 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio provinciale dei revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

Articolo 24

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.
2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale determinato dal CDN.
3. La Sezione provinciale contribuisce in rapporto ai propri mezzi alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Sede centrale.

Articolo 25

1. Le Sezioni provinciali nel redigere il nuovo statuto sezionale tengono conto anche della natura associativa assunta in conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni e Province ove hanno sede, informandone la Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 26

1. Qualora il CDN, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. P), dello Statuto nazionale della LILT, nomini un Commissario straordinario della Sezione provinciale, decadono di diritto tutti gli organi sociali, ad eccezione del Collegio provinciale dei revisori.
2. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione spettano al Commissario straordinario, che entro il termine massimo di sei mesi, prorogabile con debita motivazione di altri sei, deve provvedere all'indizione delle elezioni ed all'insediamento del nuovo CDP.
3. Nel caso in cui il CDN deliberi lo scioglimento della Sezione provinciale viene sciolta di diritto anche l'Associazione e alla sua liquidazione provvede un commissario nominato dal CDN, con devoluzione di ogni bene ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT, come previsto dall'articolo 24 dello Statuto nazionale.